

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia	DIRETTORE GENERALE
Linee Guida Whistleblowing_ALL.1 “informativa web Whistleblowing”	Pag. 1 di 5

LG WHISTLEBLOWING – ALLEGATO 1: INFORMATIVA WEB WHISTLEBLOWING



**FONDO PENSIONI
DEL PERSONALE**
Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia	DIRETTORE GENERALE
Linee Guida Whistleblowing_ALL.1 “informativa web Whistleblowing”	Pag. 2 di 5

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, e raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Il Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (di seguito “Fondo”), che già aveva adottato dal 2006 il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dal 2018 le Linee guida whistleblowing, ha conseguentemente adottato - in adesione alla vigente normativa - un nuovo processo di gestione delle segnalazioni, anche in forma anonima, in grado di contribuire alla prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti istituendo un nuovo apposito canale interno di segnalazione compliant al D.Lgs 24/2023

Puoi segnalare comportamenti illeciti o contrari al codice etico, al modello di organizzazione, gestione e controllo del Fondo, a procedure aziendali, e/o che possano integrare o costituire le fattispecie criminose (rilevanti ai sensi del DLGS 231/2001 e ss. mm. ii. ed ai sensi del D.Lgs.24/2023) al link <https://fondopensionibnl.openblow.it>.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma anonima sia nominativa; il Fondo garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante. Se hai inviato la segnalazione in forma anonima, puoi sempre integrarla con le tue generalità e sono comunque considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.

I contenuti delle segnalazioni una volta inviate non possono più essere modificati.

*Inviata la tua segnalazione, **ricorda di memorizzare il KEY CODE** che ti verrà rilasciato nell’immediato dalla piattaforma al termine della compilazione della segnalazione. Il KEY CODE ti servirà per monitorare lo stato della tua segnalazione, interagire con il Gestore della segnalazione e fornire eventuali integrazioni. **In caso di smarrimento non sarà possibile recuperarlo, né riprodurlo, né interagire col Gestore incaricato tramite la Piattaforma salvo riaprire una nuova segnalazione.***

❖ Chi può segnalare

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo del Fondo, in qualità di:

- dipendenti in servizio al Fondo;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Fondo;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Fondo;
- iscritti al Fondo Pensioni;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Fondo.

E’ possibile anche effettuare segnalazioni anonime che saranno gestite alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.

❖ Quando si può segnalare

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia	DIRETTORE GENERALE
Linee Guida Whistleblowing_ALL.1 “informativa web Whistleblowing”	Pag. 3 di 5

❖ Quando non si può segnalare

ATTENZIONE: Non devono essere segnalate le informazioni già di dominio pubblico, ovvero acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio) nonché contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Per maggiori informazioni sulle segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa, si rinvia al § 2.1.1 della deliberazione ANAC n° 311 del 12/07/2023 e s.m.i. disponibile sul sito <https://www.anticorruzione.it>

❖ Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione tutte le informazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o del diritto dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle amministrazioni pubbliche o di enti del settore privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo con il Fondo. Presupposto è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il Fondo, che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le attività illecite non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti o condotte volte ad occultare le violazioni commesse.

Possono essere oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza del Fondo – cui è attribuita la ricezione e la gestione delle segnalazioni –:

- A) **Violazioni di disposizioni normative nazionali** consistenti in:
- Illeciti civili - amministrativi – contabili – penali;
 - Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
 - Irregolarità tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
- B) **Violazioni del diritto dell'UE**
- i) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (seppur non espressamente elencate nel citato allegato);
 - ii) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento della UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - iii) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art.26 par.2 del Trattato sul funzionamento della UE)
 - iv) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai precedenti punti i), ii) iii) sopra indicati.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 24/2023 disponibile sul sito www.normattiva.it e al § 2 della deliberazione ANAC n° 311 del 12/07/2023 e ss.mm.ii. disponibile sul sito <https://www.anticorruzione.it>

❖ Descrizione dei fatti

E' importante che nella segnalazione: siano circostanziati il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; sia descritto con maggior livello di dettaglio il fatto; siano chiarite le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati; siano possibilmente allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia	DIRETTORE GENERALE
Linee Guida Whistleblowing_ALL.1 “informativa web Whistleblowing”	Pag. 4 di 5

ATTENZIONE: I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere riportati.

❖ Segnalazioni false

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

❖ Il Gestore incaricato delle segnalazioni

Il gestore incaricato delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 del Fondo Pensioni. Nei casi di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione deve essere indirizzata al Presidente del CdA all'indirizzo del Fondo.

❖ Segnalazione tramite canale interno

La Piattaforma on line predisposta dal Fondo per la gestione delle segnalazioni garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. È comunque possibile effettuare segnalazioni anonime anche se ciò potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento dei fatti e delle condotte segnalate.

È altresì possibile effettuare segnalazioni in modalità “cartacea” tramite lettera raccomandata. In questo caso, è opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con l'oggetto della segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al seguente indirizzo di posta:

RISERVATA al gestore delle segnalazioni Whistleblowing
c/o Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia
Via degli Aldobrandeschi, n. 300 - 00163 Roma

È possibile effettuare con la Piattaforma una segnalazione orale tramite IVR che deve essere confermata dal segnalante stesso per la trascrizione automatica. Le segnalazioni orali possono altresì essere effettuate su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV fissato entro un termine di 15 giorni. E' necessario rilasciare un riferimento di contatto.

❖ Segnalazione tramite canale esterno

In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo nei casi previsti dall'art.6 comma 1 del D.Lgs. 24/2023, la persona segnalante può avvalersi del canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC quando: il canale predisposto dal Fondo non ha avuto seguito o ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe efficacia o che andrebbe incontro a ritorsioni, ovvero quando ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia	DIRETTORE GENERALE
Linee Guida Whistleblowing_ALL.1 “informativa web Whistleblowing”	Pag. 5 di 5

❖ Le misure di protezione e il sistema sanzionatorio

Le misure di protezione previste dal Decreto (obbligo di riservatezza; divieto di ritorsione; limitazioni della responsabilità; rinunce e transazioni) si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ai soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. Per tale motivo è importante, per la loro individuazione e tutela, che nella segnalazione sia esplicitamente indicata l'esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

ATTENZIONE: *il segnalante perde la protezione qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi, alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è inoltre esclusa per i comportamenti che non siano collegati alla segnalazione; non siano strettamente necessari a rivelare la violazione; configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.*

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ANAC, il Fondo Pensioni ha introdotto nel sistema disciplinare, di cui all'allegato n. 4 al Modello 231 adottato, specifiche sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili delle violazioni previste dalla nuova disciplina.

Per maggiori approfondimenti si invita a far riferimento:

- al DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 sul sito www.normattiva.it
- alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 e s.m.i. disponibili sul sito <https://www.anticorruzione.it/>